



COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 29/05/2025

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI SOLETO ED IL COMUNE DI NARDO' PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE ANTONIO CAGNAZZO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018 E DELL' ART. 23 DEL CCNL DEL 16.11.2022. RINNOVO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, mediante collegamento telematico. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
VANTAGGIATO GRAZIANO	SINDACO	Si	
CAFARO DAVIDE	VICE SINDACO	Si	
DURANTE MARCO	ASSESSORE	Si	
MENGOLI DORI	ASSESSORE	Si	
RAMUNDO LUCIA	ASSESSORE	Si	

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA.**

Data, 27/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to GRECO ALESSANDRO

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE.**

Data, 28/05/2025

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
f.to dott. Antonio Cafaro

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Greco.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Graziano VANTAGGIATO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si da' atto che il Segretario, il Sindaco e l'assessore Durante si trovano nella casa comunale mentre gli assessori Ramundo, Mengoli e Cafaro, si trovano in luogo diverso e risultano collegati attraverso idonei strumenti telematici che ne consentono l'identificazione permettendo la comunicazione in tempo reale a due vie e, conseguentemente, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti, in ossequio a quanto previsto nel regolamento comunale n. 13 del 29/07/2022.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";

Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 ai sensi del quale, "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.*"

Preso atto che tale istituto è stato inoltre disciplinato dall'art. 23 del nuovo CCNL del 16.11.2022 come segue: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*"

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13.2.2025, con la quale per tutte le motivazioni nella stessa riportate ed alle quali espressamente si rinvia, si è stabilito quanto appresso:

- di approvare, al fine di assicurare la corretta gestione del Settore V° - Polizia municipale - attività produttive, lo schema di convenzione allegato, volto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Nardò ed il Comune di Soletto, ai fini dell'utilizzo, da parte di quest'ultimo, delle prestazioni professionali del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Nardò, inquadrato nell'area degli Istruttori, sig. Antonio Cagnazzo (cat. C ai sensi del previgente CCNL), fino al 30.4.2025 salvo proroga;

- di dare atto che in virtù dello schema di convenzione allegato, il dipendente Antonio Cagnazzo svolgerà la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo delle 36 ore settimanali, presso il Comune di Soletto, per un totale di 16 ore e 30 minuti settimanali (45,83%), ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso), e sarà incardinato presso il servizio SUAP;

- di dare atto che:

• la ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del Comune di Nardò tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato ed a carico del Comune di Soletto il rimborso della relativa spesa;

•occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

Vista la Convenzione acquisita al prot. n. 1693 del 17.2.2025, sottoscritta da tutte le parti, la quale è giunta a scadenza in data 30.4.2025;

Vista la nota prot. n. 4735 del 7.5.2025 con la quale è stato richiesto al Comune di Nardò, al fine di continuare ad assicurare la corretta gestione del Settore V°- Polizia municipale - attività produttive, di proseguire nell'utilizzo condiviso del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del predetto Comune, Antonio Cagnazzo, inquadrato nell'area degli Istruttori (cat. C ai sensi del previgente CCNL), agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione giunta a scadenza;

Acquisita la delibera della Giunta comunale di Nardò, n. 236 del 15.5.2025, con la quale si stabilisce:

1. di ESPRIMERE l'assenso di questo Comune ed approvare lo schema di convenzione allegato in atti alla presente, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, per l'utilizzo condiviso del dipendente Antonio Cagnazzo, istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, posizione economica C1, nella misura del 45,83% e del 54,17% della prestazione lavorativa da svolgersi rispettivamente presso il Comune di Soletto e presso il Comune di Nardò;

2. di APPROVARE e RINNOVARE lo schema di convenzione, allegato in atti alla presente, disciplinante le modalità di utilizzo condiviso dell'unità di personale individuata ed i rapporti economico-finanziari tra il Comune di Nardò ed il Comune di Soletto;

3. di DEMANDARE al Dirigente dell'Area funzionale 2 – Servizio Amministrazione Risorse Umane la sottoscrizione della convenzione in argomento e l'adozione dei conseguenti adempimenti di competenza;

4. di DARE ATTO:

- che il dipendente in utilizzo condiviso dipende funzionalmente dall'Ente presso cui presta servizio ed è tenuto, pertanto, ad osservare presso ciascuno degli enti convenzionati l'orario di lavoro e gli istituti giuridici ivi vigenti;

- che, per la durata della convenzione, il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo sarà erogato dall'Amministrazione di appartenenza, con il successivo obbligo di rimborso da parte del Comune di Soletto della spesa sostenuta, in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato presso l'ente utilizzatore, oltre ai relativi oneri riflessi;

- che ogni emolumento aggiuntivo eventualmente spettante e/o dovuto in relazione alle funzioni espletate dal dipendente Antonio Cagnazzo presso il Comune di Soletto sarà a diretto e totale carico del Comune medesimo;

Acquisita in atti la convenzione sottoscritta dal Dirigente del Comune di Nardò dell'area funzionale 2 (prot. 27069/2025), con decorrenza 16.5.2025;

Dato atto che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 28.2.2025 è stato approvato il DUP 2025/2027;

- con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 28.2.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

- con delibera della G.C. n. 39 del 20.3.2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;

- con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 30.4.2025 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;

- il Comune di Soletto non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato;

- nell'anno 2024, sulla base dei dati del conto consuntivo, la spesa per il personale è stata inferiore a quella del triennio 2011–2013;

- la spesa del personale prevista per il triennio 2025/2027 è inferiore rispetto a quella sostenuta nel triennio 2011-2013, ai sensi dell'art.1, co. 557, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 14, co. 7, della legge n.122 del 2010 e comma 557- quater, introdotto dall'art. 3, co. 5-bis, della Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90;

- l'Amministrazione Comunale dovrà assicurare per l'anno 2025 e con riferimento al triennio 2025/2027 una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio, oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L.) non superiore a quella del triennio 2011–2013;

Dato atto che a seguito della stipula della convenzione con il Comune di Nardò la ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del predetto Comune di Nardò tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato ed a carico del Comune di Soletto il rimborso della relativa spesa;

Visti:

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 267/2000;
il CCNL del 16.11.2022;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa esplicitato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, al fine di continuare ad assicurare la corretta gestione del Settore V° – Polizia municipale - attività produttive, lo schema di convenzione allegato, volto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Nardò ed il Comune di Soletto, ai fini dell'utilizzo, da parte di quest'ultimo, delle prestazioni professionali del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Nardò, inquadrato nell'area degli Istruttori, sig. Antonio Cagnazzo (cat. C ai sensi del previgente CCNL), con decorrenza 16.5.205 e fino al 31.12.2025 salvo proroga;

3. di dare atto che in virtù dello schema di convenzione allegato, il dipendente Antonio Cagnazzo svolgerà la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo delle 36 ore settimanali, presso il Comune di Soletto per un totale di 16 ore e 30 minuti settimanali (45,83%), ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso), e sarà incardinato presso il servizio SUAP;

4. di dare atto che:

- la ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del Comune di Nardò tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato ed a carico del Comune di Soletto il rimborso della relativa spesa;
- occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

5. di approvare, pertanto, lo schema di accordo per la gestione dell'istituendo rapporto convenzionale con il Comune di Nardò, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

6. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 124 della L. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, la convenzione in argomento definisce compiutamente il tempo di lavoro, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

7. di comunicare l'adozione della presente deliberazione al Comune di Nardò per gli adempimenti di competenza;

8. di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Graziano VANTAGGIATO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soletto, 29/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alessandro Greco

Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.